

DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2016
320/2016/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, PER L'ANNO 2013 E AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA RIDETERMINAZIONE DEI LIVELLI TENDENZIALI, PER GLI ANNI 2014-2019, PER EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 103/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 103/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, 368/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 436/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 533/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 229/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 18 luglio 2013, 315/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 315/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, che ha approvato la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificata ed integrata (di seguito: RQDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2014, 18/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 497/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 497/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2015, 76/2015/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 236/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 290/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/A;
- la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2016, 20/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 20/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2016, 245/2016/R/gas;
- la nota del 21 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 35543 del 27 novembre 2015) di EGEE ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A (di seguito: EGEE);
- la nota della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione del 18 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5002 del 18 febbraio 2016);
- la nota del 24 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5697 del 25 febbraio 2016) di EGEE;
- la nota del 11 maggio 2016 della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione di comunicazione delle risultanze istruttorie (prot. Autorità n. 13660 del 11 maggio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- la regolazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale mira alla salvaguardia delle persone e delle cose dai danni derivanti da esplosioni, scoppi e incendi provocati dal gas distribuito; essa dipende, tra l’altro, anche da una adeguata odorizzazione del gas naturale, da un servizio di pronto intervento adeguato, nonché dall’ispezione delle reti di distribuzione e dalla protezione catodica delle reti di acciaio;
- l’articolo 2, comma 2.1 della RQDG stabilisce che le imprese distributrici per ogni impianto di distribuzione gestito debbano rispettare le disposizioni contenute nella sezione II in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas;
- la RQDG ha introdotto, all’articolo 32, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso le componenti dispersioni e odorizzazione;
- la componente odorizzazione, prevista all’articolo 32, comma 32.5, della RQDG, è volta a incentivare un numero di misure del grado di odorizzazione del gas maggiore rispetto al numero minimo annuale obbligatorio, calcolato sulla base dell’articolo 8, comma 8.5, della RQDG;
- la componente dispersioni, prevista all’articolo 32, comma 32.14, della RQDG, è finalizzata ad incentivare la riduzione delle dispersioni di gas segnalate da terzi, mediante la previsione di livelli tendenziali fissati *ex ante* per ogni ambito provinciale di impresa, ai sensi dell’articolo 32, comma 32.12 della RQDG;
- il meccanismo relativo alla componente dispersioni determina premi o penalità, in funzione del raggiungimento o meno dell’obiettivo di miglioramento annuo d’ambito provinciale di impresa, fissato *ex ante* con deliberazione dell’Autorità;
- la RQDG prevede, infine, all’articolo 31, che l’impresa distributtrice:

- a. entro il 31 marzo di ogni anno, comunichi all'Autorità per ciascun impianto di distribuzione i dati di sicurezza di cui ai commi da 31.1 a 31.9;
- b. possa inviare, ai sensi del comma 31.12, nel periodo intercorrente tra il 1 maggio e il 31 maggio di ogni anno una richiesta scritta di rettifica dei dati di sicurezza, fornendo evidenza di quelli che verranno modificati nonché una adeguata motivazione a fondamento della richiesta;
- ai sensi del medesimo articolo 31, comma 31.13, della RQDG, l'Autorità comunica, al soggetto interessato, entro il 30 giugno di ogni anno, l'eventuale autorizzazione alla rettifica dei dati di sicurezza;
- con la deliberazione 103/2012/R/gas, l'Autorità ha determinato, ai sensi dell'articolo 32, comma 32.12, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali per gli anni 2011 e 2012 relativamente alla componente dispersioni per EGEA;
- con la deliberazione 315/2013/R/gas, l'Autorità ha determinato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 32, comma 32.12, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per EGEA;
- la società EGEA ha trasmesso, all'Autorità, i dati relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 31, della RQDG, relativamente agli anni 2012 e 2013;
- inoltre, EGEA ha comunicato, altresì, di aver rendicontato in modo errato, a partire dall'anno 2008, il numero di dispersioni su segnalazione di terzi, includendovi anche quelle dovute a cause esterne (ovvero, il danneggiamento delle tubazioni da parte di terzi), che sono escluse dalla regolazione premi-penalità, ai sensi dell'articolo 31.3, lettera b), della RQDG; in particolare, EGEA, con la nota del 21 ottobre 2015, ha trasmesso agli Uffici dell'Autorità una relazione, in cui ha evidenziato di essersi auto-penalizzata a causa della comunicazione di dati errati per gli anni 2009-2013 e, per tale ragione, ha chiesto, limitatamente all'anno 2013, un nuovo calcolo dei premi e delle penalità sulla base dei dati corretti;
- con la deliberazione 20/2016/R/gas, l'Autorità ha determinato i premi e le penalità, per l'anno 2013, per tutte le imprese distributrici di gas naturale, rinviando a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2013 per EGEA; in particolare, con la medesima deliberazione 20/2016/R/gas, l'Autorità ha, tra l'altro, dato mandato alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione di approfondire gli impatti delle errate rendicontazioni a decorrere dall'anno 2009, in relazione ai periodi di regolazione 2009-2013 e 2014-2019.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito degli approfondimenti istruttori disposti con la deliberazione 20/2016/R/gas, con comunicazione del 18 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5002 del 18 febbraio 2016) l'Autorità ha richiesto, a EGEA, di confermare o rettificare i dati del periodo 2008-2013, che erano stati già corretti dalla società

- con la comunicazione del 21 ottobre 2015 e di confermare o rettificare i dati del 2014, rendicontati con la medesima comunicazione;
- l'impresa EGEA, con nota del 24 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5697 del 25 febbraio 2016), ha rettificato nuovamente una parte dei dati;
 - a seguito degli approfondimenti svolti dagli Uffici dell'Autorità è emerso che le rendicontazioni errate, comunicate da EGEA all'Autorità, a partire dall'anno 2009, hanno avuto un impatto:
 - a. per quanto concerne il periodo di regolazione 2009-2013:
 - sui livelli di partenza e sui livelli tendenziali per gli anni 2011-2013 (già determinati con le deliberazioni 103/2012/R/gas e 315/2013/R/gas);
 - su premi e penalità per il 2011, con riferimento alla componente dispersioni (già determinati con la deliberazione 229/2013/R/gas);
 - su premi e penalità per il 2012, con riferimento alla componente dispersioni (già determinati con la deliberazione 497/2014/R/gas);
 - su premi e penalità per il 2013, con riferimento alla componente dispersioni (comunicati ad EGEA in fase di istruttoria preliminare);
 - b. per quanto concerne il periodo di regolazione 2014-2019, sui livelli di partenza e sui livelli tendenziali per gli anni 2014-2019 (già determinati con la deliberazione 290/2015/R/gas);
 - in particolare, alla luce degli approfondimenti condotti ai sensi della deliberazione 20/2016/R/gas, è emerso che, limitatamente alla componente dispersioni:
 - a. con riferimento al periodo di regolazione 2009-2013, il numero maggiore di dispersioni comunicato da EGEA ha comportato, per il periodo 2011-2013, la determinazione di premi di entità minore e penalità di entità maggiore (già definiti con le deliberazioni 229/2013/R/gas e 497/2014/R/gas o sospesi con la deliberazione 20/2016/R/gas), rispetto a quelli che sarebbero stati determinati tenendo conto dei dati rettificati;
 - b. con riferimento al periodo di regolazione 2014-2019, il numero maggiore di dispersioni, comunicato erroneamente da EGEA, comporta, per alcuni impianti di distribuzione gestiti dalla stessa EGEA, la fissazione di livelli di partenza e di livelli tendenziali, per il periodo 2014-2019 (quelli determinati con la deliberazione 290/2015/R/gas), più elevati che, dunque, premierebbero più del dovuto (o penalizzerebbero meno del dovuto) EGEA, rispetto a quelli che verrebbero calcolati sulla base dei dati rettificati;
 - a conclusione degli approfondimenti svolti dagli Uffici, il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha comunicato, a EGEA, le risultanze istruttorie, rispetto alle quali la società non ha presentato alcuna osservazione, evidenziando:
 - a. che per l'ambito provinciale di impresa id. CN_447, la società EGEA ha totalizzato una penalità per non aver raggiunto ai sensi dell'articolo 32, comma 32.14, della RQDG, il livello tendenziale definito con la deliberazione 315/2013/R/gas per l'anno 2013;

- b. l'impossibilità di accogliere, limitatamente all'anno 2013, la richiesta di rettifica dei dati trasmessi ai fini di una rideterminazione dei premi e delle penalità.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la richiesta, avanzata da EGEA, di poter rettificare il dato relativo al numero di dispersioni rendicontate, ai fini di una rideterminazione dei premi e delle penalità limitatamente anno 2013, non può essere accolta per le seguenti ragioni:
 - l'istanza di rettifica dei dati è stata presentata nel 2015, ossia ben oltre il termine previsto dalla RQDG al comma 31.12;
 - la RQDG, infatti, prevede un apposito procedimento per la rettifica dei dati di sicurezza trasmessi dalle imprese; la *ratio* di tale disposizione è quella di responsabilizzare l'impresa nella rappresentazione corretta e veritiera delle attività compiute in adempimento della regolazione, oggetto anche di successivi controlli da parte dell'Autorità, che ha, dunque, interesse all'acquisizione dei dati corretti per l'adempimento delle sue funzioni (quali, la determinazione dei premi e delle penalità);
 - per tale motivo, i commi 31.12 e 31.13 della RQDG fissano un termine perentorio per la presentazione dell'istanza di rettifica, il cui accoglimento è condizionato a una espressa autorizzazione da parte degli Uffici dell'Autorità, che si conclude in esito a una specifica istruttoria;
- pertanto, sulla base dei dati rendicontati da EGEA, risulta che, per l'ambito provinciale di impresa id. CN_447, la società ha totalizzato una penalità per non aver raggiunto ai sensi dell'articolo 32, comma 32.14, della RQDG, il livello tendenziale definito con la deliberazione 315/2013/R/gas per l'anno 2013;
- d'altra parte, i dati trasmessi da EGEA, relativi agli anni dal 2011 al 2013, di cui la società chiede la rettifica, sono stati posti alla base della determinazione dei livelli tendenziali per il periodo 2014-2019 per la componente dispersioni; i livelli, così determinati, non risultano coerenti con le effettive *performances* che la società dovrà raggiungere in questo periodo regolatorio, risultando, per alcuni impianti gestiti dalla stessa, sottodimensionati con la conseguente previsione di un percorso di miglioramento meno sfidante per l'impresa.

RITENUTO:

- per quanto sopra esposto, di rigettare la richiesta avanzata da EGEA, di rettifica dei dati relativi all'anno 2013, ai fini della determinazione dei premi e delle penalità relativi all'anno 2013;
- di confermare i premi e le penalità, per gli anni 2011 e 2012, per EGEA, già determinati con le deliberazioni 229/2013/R/gas e 497/2014/R/gas;
- di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, per gli ambiti provinciali dell'impresa EGEA, come indicato nelle Tablelle 1.1 e 1.2, allegate al presente provvedimento;

- che la mancanza di coerenza con la realtà effettiva dei livelli di partenza e tendenziali, determinati con la deliberazione 290/2015/R/gas, per gli impianti di EGEA interessati dalle richieste di rettifica di cui alla *Tabella 3*, costituisca un vizio di tale provvedimento che debba essere rimosso e che sia, a tal fine, necessario avviare un apposito procedimento in via di autotutela

DELIBERA

1. di determinare i premi e le penalità per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 32 della RQDG, per gli ambiti provinciali dell'impresa EGEA, come indicato nelle *Tabelle 1.1 e 1.2*, allegate al presente provvedimento;
2. di fissare a 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per il versamento delle penalità, indicate nella *Tabella 2*, da parte dell'impresa EGEA, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
3. di avviare un procedimento per la revisione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali 2014-2019, già determinati con la deliberazione 290/2015/R/gas per gli impianti di EGEA interessati da rettifiche di cui alla *Tabella 3*;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento, di cui al punto 3, al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
5. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 ottobre 2016;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali nonché a EGEA;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni